

UNIONE DI COMUNI
"Terre del Savuto"
ROGLIANO (CS)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI

N. 2/CU

COPIA
del 9.10.2014

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei conti

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9 del mese di OTTOBRE alle ore 17,05 nella Sala Consiliare del Comune di Rogliano, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione di Comuni "Terre del Savuto".

La seduta è pubblica, in sessione ordinaria ed in 2^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	SI	NO
1	GALLO Giuseppe	x	
2	FERRARO Carlo		x
3	AIELLO Rodolfo		x
4	BASILE Antonio	x	
5	ORRICO Antonio		x
6	DE ROSE Pasqualino		x
7	SAVUTO Franco		x
8	ALTOMARE Marilina		x
9	SICILIA Sergio		x
10	COZZA Dario		x
11	IACINO Pietro		x
12	MEDAGLIA Alessandra		x
13	SPINA Gaetano	x	
14	ROSSI Simone		x
15	GALLUCCI Ercole		x
16	PAGLIUSO Mario		x
17	CICIRELLI Pierfederico	x	
18	DE ROSE Salvatore		x

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 14

Assiste il Segretario D.ssa CARUSO Carla

Assume la presidenza il signor Avv. Giuseppe GALLO, Presidente dell'Unione, che, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, invita IL CONSIGLIO a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

..... In continuazione di seduta.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERA

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n.213/2012, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed

sviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso che questa Unione, è tenuta alla nomina del revisore unico dei conti;

1) Considerato:

- che il revisore Dr. Francesco Bernaudo con nota del 15.7.2014, acquisita in pari data al prot. n.10, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
- che con nota del 16.7.2014 n.11 di prot., venivano comunicate alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza tali dimissioni;

che con nota prot. n. 41021/2014 in data 12.9.2014 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell'ente;

che i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND	Nominativo
1°	BRUNI ROSA ADELINA – Primo revisore estratto
2°	MORELLI FABIO – Prima riserva estratta
3°	BELCASTRO PASQUALE – Seconda riserva estratta

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all'assunzione dell'incarico, con il seguente esito:

ND	Nominativo	Incompatibilità o altri impedimenti	Disponibilità assunzione incarico
1°	BRUNI ROSA ADELINA	NO	SI

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di BRUNI ROSA ADELINA;

Visto inoltre l'art. 241, ultimo comma, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante ai Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante *“Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”*;
- il DM 31/10/2001 recante *“Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”*;
- il DM 25/05/2005 recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”*;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che, all'art. 241, prevede che *“ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale”*;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;

Richiamato l'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 (come modificato dall'articolo 1, comma 10, del d.L. n. 150/2013, conv. in legge n. 15/2014) il quale testualmente recita che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli*

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.”;

Visti:

- a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;
- b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto *“considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo editale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).”*;
- c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che *“la ratio dell'art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell'Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011”*;

2) ATTESO che, in relazione alla particolare situazione in cui si trova questa UNIONE , ovvero che non ha mai svolto né svolge alcuna funzione o servizio associato e che è stata avviata la fase di scioglimento (circostanza che è stata peraltro, comunicata alla Prefettura di Cosenza con la nota n.11/2014 richiamata), si ritiene di confermare il compenso annuo nell'importo di €. 1.000,00 (comprensivo di IVA) corrisposto al precedente Revisore;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 e s.m. e i.;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere del Responsabile del settore :

PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILIE
F.to Giuseppe VIGLIATURO

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2014/2017, la Dott.ssa BRUNI ROSA ADELINA, nata in Canada il 4.7.1971 e residente a Belsito in Via/Piazza C.DA FARNETO n. 4 (C.F. BRN RDL 71L44Z4012) iscritta nell'elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la regione CALABRIA;
- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di determinare in €.1.000,00. annui, comprensivi di CPAIA e IVA di legge;
- 5) di dare atto che la spesa per il compenso spettante all'organo di revisione, come sopra determinata, è prevista all'Intervento 1010103, Cap. 10 denominato "Compenso Revisori dei Conti", del bilancio di previsione corrente, il quale presenta la necessaria disponibilità.
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla prefettura di Cosenza;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

> Il Presidente

F.to Avv. Giuseppe GALLO



> Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Carla CARUSO

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal _____ al _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecuti decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data




IL SEGRETARIO

F.to D.ssa Carla CARUSO

Copia Conforme all'Originale

D. 22/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA CARLA CARUSO)



Carla Caruso